



# Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria  
Direzione Generale del Personale e delle Risorse  
Ufficio IV - Relazioni Sindacali

Ai rappresentanti delle OO.SS.

Personale non dirigente del Corpo di Polizia Penitenziaria

Area Negoziale Dirigenti di Polizia Penitenziaria

Comparto Funzioni Centrali


Carriera Dirigenziale Penitenziaria

Dirigenza Area Funzioni Centrali

**OGGETTO:** assenza dal servizio per somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2.  
Chiarimenti.

Si trasmette, per opportuna informativa, la nota n.0470958.U datata 21 dicembre 2021 di questa Direzione Generale, concernente l'argomento in oggetto indicato.

IL DIRETTORE  
Dr.ssa Ida Del Grosso



# Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria  
Direzione Generale del Personale e delle Risorse  
*Il Direttore Generale*



*Al Signor Direttore Generale  
dei Detenuti e del Trattamento*

*Al Signor Direttore Generale  
della Formazione*

*Ai Signori Provveditori  
Regionali*

*All'Ufficio del Capo del  
Dipartimento  
Ufficio I – Segreteria Generale*

**OGGETTO:** assenza dal servizio per la somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2. Chiarimenti.

Pervengono agli uffici di questa Direzione Generale numerose richieste di chiarimenti in merito al riconoscimento della giornata dedicata alla somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2 /COVID-19 quale attività di servizio. Sul punto, ad integrazione della precedente nota prot. nr. 81458.U del 02.03.2021, si rappresenta quanto segue.

Con la nota sopra menzionata questa Direzione Generale ha inteso disciplinare l'ipotesi in cui il dipendente, aderendo alla campagna vaccinale promossa da questa Amministrazione, in ottemperanza al Piano Nazionale per le vaccinazioni anti SARS-CoV-2 /COVID-19, si sia sottoposto, su base volontaria, alla somministrazione del vaccino, durante l'attività lavorativa.

Al di fuori delle previsioni del suddetto protocollo, non essendo previsto nell'ordinamento un impianto normativo di portata generale cui ricondurre il



# *Ministero della Giustizia*

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Direzione Generale del Personale e delle Risorse

riconoscimento di specifici permessi per la somministrazione dei vaccini, i dipendenti che aderiscano al piano di vaccinazione regionale e si assentino dal lavoro per la suddetta somministrazione, potranno fruire di permessi personali o di altri istituti previsti dai rispettivi CCNL di riferimento (ferie, art. 32 CCNL F.C., congedo straordinario CCNL C.S., permessi orari, ecc.). In tal senso si è espresso il Dipartimento della Funzione Pubblica con la nota prot.DFP-0038420-P del 08.06.2021 (che si allega).

Le eventuali assenze dovute ai postumi del vaccino saranno, invece, considerate giornate di malattia ordinaria e, quindi, sottoposte alla disciplina dell'ordinamento di appartenenza.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE

*Massimo Parisi*



DFP-0038420-P-08/06/2021

*Presidenza del Consiglio dei Ministri*  
**DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA**  
**Ufficio per l'organizzazione ed il lavoro pubblico**  
Servizio per il trattamento del personale pubblico

All'Agenzia *omissis*

**Oggetto: Giustificazione assenza dal servizio per la somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2.**

Si fa riferimento alla nota del *omissis* prot. n. *omissis*, acquisita in pari data con protocollo DFP n. *omissis*, con la quale si richiede un parere in merito alla disciplina applicabile all'assenza dal lavoro dei dipendenti pubblici per sottoporsi alla profilassi vaccinale anti Covid.

Al riguardo, si comunica che non è previsto nell'ordinamento un impianto normativo di portata generale cui ricondurre il riconoscimento di permessi specifici per la somministrazione dei vaccini.

Come correttamente evidenziato nella richiesta di parere, è stata adottata una disposizione che riguarda una specifica e delimitata tipologia di personale. Il comma 5, dell'art. 31, del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, recante "*Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19*", convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 prevede infatti che, in caso di somministrazione del vaccino contro il COVID-19, l'assenza dal lavoro del "*...personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche ed educative statali e comunali, paritarie e del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, nonché degli enti universitari e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica..*", sia giustificata e non determini alcuna decurtazione del trattamento economico.

Di conseguenza, i dipendenti appartenenti ad altri diversi comparti, che aderiscano al programma di vaccinazione regionale e si assentino dal lavoro per la suddetta somministrazione, potranno fruire di permessi personali o di altri istituti previsti dai CCNL di riferimento. Invece, le eventuali assenze dovute ai postumi del vaccino, secondo quanto precisato dal Dipartimento della funzione pubblica in risposta ad una segnalazione sulla mancata erogazione della retribuzione accessoria agli insegnanti colpiti da postumi della vaccinazione, saranno considerate giornate di malattia ordinaria, e, quindi, sottoposte alla decurtazione di cui all'articolo 71, comma 1, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.



DFP-0038420-P-08/06/2021

*Presidenza del Consiglio dei Ministri*  
**DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA**  
**Ufficio per l'organizzazione ed il lavoro pubblico**  
Servizio per il trattamento del personale pubblico

Diversamente, i lavoratori che aderiscano alla campagna vaccinale promossa dalla propria amministrazione, in ottemperanza al Protocollo nazionale per la realizzazione dei piani aziendali finalizzati all'attivazione di punti straordinari di vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19 nei luoghi di lavoro, del 6 aprile 2021, vengono sottoposti su base volontaria alla somministrazione del vaccino durante l'attività lavorativa. In questo caso, l'articolo 15 del citato protocollo prevede che, se la vaccinazione viene eseguita in orario di lavoro, il tempo necessario alla medesima è equiparato a tutti gli effetti all'orario di lavoro.

Il Direttore dell'Ufficio  
*F.to Riccardo Sisti*